

COLLEGATO LAVORO - QUADRO RIEPILOGATIVO

ARTICOLO	COSA PREVEDE
Art. 1 (Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti)	La delega conferita al governo per la disciplina dei benefici pensionistici ai lavoratori addetti ad attività usuranti prevede che entro tre mesi di tempo dovranno essere emanati uno o più decreti legislativi per attuare quanto stabilito con la legge delega. In particolare, è previsto uno sconto di tre anni sull'età minima per il pensionamento di anzianità fermo restando il requisito minimo dei 57 anni di età e almeno 35 anni di contributi. Per accedere al beneficio è comunque necessaria una permanenza effettiva nelle attività usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per almeno metà della vita lavorativa dall'anno 2008
Art. 4 (Misure contro il lavoro sommerso)	La mancata trasmissione della preventiva comunicazione instaurazione del rapporto di lavoro sarà sanzionata, oltre che con la sanzione da 100 a 500 euro, anche con una ulteriore sanzione da 1.500 a 12.000 euro per ogni lavoratore trovato a lavorare "in nero", oltre ad una sanzione di euro 150 per ogni giorno di lavoro irregolare. La regolarizzazione del lavoratore dopo un primo periodo di impiego "in nero" comporta la sanzione da 1.000 a 8.000 euro oltre a 30 euro per ogni giorno lavorato in nero. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato del 50 per cento mentre è abrogato il minimo di 3000 euro. I datori di lavoro soggetti a questo regime sanzionatorio sono tutti quelli del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Art. 5 (Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)	Le pubbliche amministrazioni entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro sono tenute a comunicare, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente
Art. 7 (Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro)	Viene modificato il regime sanzionatorio relativo ai riposi settimanali, giornalieri e per i periodi di ferie. In particolare il comma 1 ridefinisce le sanzioni in caso di violazione della disciplina sulla durata media dell'orario di lavoro, sul riposo settimanale, sulle ferie annuali retribuite e per il caso di violazione della normativa sul riposo giornaliero.
Art. 13 (Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)	Nelle ipotesi in cui (conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e servizi) il personale risulta in eccedenza, si applicano le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'art. 33 del decreto legislativo 165/2001. Inoltre, le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni.
Art. 16 (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)	In merito all'applicazione della nuova disciplina relativa al <i>part-time</i> nel pubblico impiego (D.L. 112/2008), le pubbliche amministrazioni hanno sei mesi di tempo per sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del D.L. 112/2008
Art. 18 (Aspettativa)	Per un periodo massimo di 12 mesi i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio anche per avviare attività professionali e imprenditoriali
Art. 21 (Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di	Presso le pubbliche amministrazioni verrà istituito il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", che sostituisce i Comitati per le Pari opportunità e i Comitati paritetici per il <i>mobbing</i>

discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)	
ARTICOLO	COSA PREVEDE
Art. 23 (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)	La delega al Governo per riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Art. 24 (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)	Vengono apportate modifiche alla normativa sui permessi giornalieri per l'assistenza a soggetti portatori di handicap (permessi retribuiti, scelta della sede di lavoro, creazione di una banca dati in cui confluiscono le comunicazioni relative ai dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi)
Art. 25 (Certificati di malattia)	Viene esteso ai lavoratori dipendenti privati il meccanismo valido per i dipendenti pubblici, in base al quale l'INPS trasmette telematicamente l'attestazione medica al datore di lavoro
Art. 30 (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)	Prevede il controllo giudiziale sul rispetto delle "clausole generali" contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro; la certificazione dei contratti di lavoro e le valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali. Il controllo giudiziale deve limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, le quali spettano al datore di lavoro o al committente
Art. 31 (Conciliazione e arbitrato)	L'attuale tentativo obbligatorio di conciliazione si trasforma in una fase eventuale, e si introducono una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice. Si rafforzano le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro che potranno anche certificare clausole dei contratti individuali di lavoro. Le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie rinviando alle modalità di espletamento dell'arbitrato la soluzione di eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. Tale possibilità deve, però, essere prevista da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola deve essere certificata da una delle commissioni di certificazione, non può essere sottoscritta prima della fine del periodo di prova oppure se non sono trascorsi almeno 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro
Art. 32 (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)	In caso di licenziamento individuale vengono definite le modalità e i termini per l'impugnazione nonché i criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. E' previsto anche che l'impugnazione del licenziamento con qualsiasi atto scritto (anche extragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore) è inefficace se il ricorso non è depositato - entro i successivi 270 giorni - nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. In caso di esito negativo della conciliazione o dell'arbitrato, il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo. Le nuove disposizioni si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento e

	non, come precedentemente previsto, nei casi di inefficacia dello stesso.
ARTICOLO	COSA PREVEDE
Art. 33 (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)	Modificata la disciplina di cui all'art. 13 del D.Lgs. 124/2004 sulle ispezioni presso i luoghi di lavoro e sull'atto di diffida.
Art. 34 (Indicatore di situazione economica equivalente)	Cambia la disciplina dell'ISEE per il riconoscimento del diritto a determinate prestazioni sociali o assistenziali
Art. 35 (Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)	Per chi cessa l'attività commerciale entro il 31 dicembre 2011 ed è in possesso dei richiesti requisiti anagrafici, è riconosciuto un indennizzo pari al trattamento minimo di pensione previsto dalla gestione commercianti dell'Inps fino al conseguimento del pensionamento di vecchiaia
Art. 36 (Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993)	Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può adottare misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro
Art. 38 (Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124)	La modifica all'art. 11 in tema di conciliazione monocratica prevede che il verbale stilato dal funzionario della DPL a seguito di un intervento ispettivo divenga esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata
Art. 39 (Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali)	E' reato il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata Inps
Art. 40 (Contribuzione figurativa)	Per i periodi di contribuzione figurativa successivi al 31 dicembre 2004, l'accredito deve essere pari alla retribuzione che al lavoratore sarebbe spettata nel caso di regolare svolgimento dell'attività
Art. 41 (Responsabilità di terzi nelle invalidità civili)	Se il riconoscimento dell'invalidità civile deriva da fatto illecito di terzo, il valore capitale delle prestazioni assistenziali erogate deve essere recuperato, da parte della pubblica amministrazione erogatrice, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni
Art. 42 (Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS)	Disposizioni volte a garantire all'INPS il recupero delle somme corrisposte in favore del lavoratore a titolo di indennità di malattia, rivalendosi sull'eventuale terzo responsabile dello stato di malattia del lavoratore stesso, ovvero sull'impresa di assicurazione
Art. 43 (Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)	Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, dal 2010 gli atti concernenti le variazioni relative ai soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane, compresa la cessazione, sono inopponibili all'INPS dopo tre anni dal verificarsi dei presupposti
Art. 45 (Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia)	Per l'accredito figurativo pensionistico per i periodi di inabilità al lavoro (ossia la assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), laddove essa derivi da infortunio sul lavoro è escluso qualsiasi limite di durata
Art. 46 (Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato)	Si riaprono i termini per l'esercizio di alcune deleghe, contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247, scadute il 1° gennaio 2009: <ul style="list-style-type: none"> - la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali; - il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato;

e di occupazione femminile)	– la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile
ARTICOLO	COSA PREVEDE
Art. 48 (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)	Le modifiche al D.Lgs. 276/2003, attengono in particolare al mercato del lavoro. Tra le altre è previsto che il Ministero del lavoro, sulla base della richiesta ad operare a tempo indeterminato inoltrata dagli intermediari autorizzati, rilasci l'autorizzazione a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta. Viene introdotta la possibilità di assolvere l'obbligo di istruzione attraverso percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
Art. 50 (Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative)	Viene determinata la misura del risarcimento per i casi in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia offerto entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della disciplina transitoria sulla stabilizzazione, è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro (da 2,5 a 6 mensilità di retribuzione). Ciò vale anche qualora il datore di lavoro abbia ulteriormente offerto, dopo la data di entrata in vigore della legge in argomento, la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere. Sono fatte salve le sentenze passate in giudicato

A cura di Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido